Anno 1874. — Roma - Sabato, 12 Settembre — Num. 218.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:
In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;
In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali**.

PARTE UFFICIALE

Relazione *presentata a* **S. M.** *dal Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, nell'udienza del 1° settembre* 1874, *sul regolamento per l'attuazione della legge* 8 *giugno* 1874, *n.* 1937 *(Serie 2°), portante modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti di assise.*

SIRE,

La legge 8 giugno 1874 che ha introdotto essenziali modificazioni nell'ordinamento dei giurati e nei giudizi avanti le Corti di assise, autorizza il Governo di V. M. a fare con R. decreto le disposizioni necessarie alla sua attuazione.

Il decreto che ora ho l'onore di sottoporre alla firma di V. M. ha lo scopo appunto di approvare il regolamento contenente siffatte disposizioni.

Le prime di esse mirano a chiarire il modo con cui le Commissioni comunali devono procedere all'adempimento delle funzioni loro commesse dalla legge e ad assicurare che tutti i cittadini chiamati all'ufficio di giurato vengano iscritti nell'elenco comunale che deve servire di prima base alle operazioni prescritte per la compilazione delle liste dei giurati.

Vengono quindi designate con precisione le indicazioni che deve contenere il manifesto da pubblicarsi dal sindaco, a termini dell'art. 9 della legge, per invitare i cittadini residenti nel comune e compresi nelle diverse categorie dei giurati, ad inscriversi in apposito registro comunale.

Viene tracciato il modo pratico di formare l'elenco permanente dei giurati prescritto dallo articolo 10 della legge e sono additati specificamente i mezzi di informazione dei quali possono valersi le Commissioni comunali per raccogliere tutte le notizie occorrenti alla esatta compilazione ed alle successive revisioni annuali dell'elenco medesimo.

E perchè abbia più sicura esecuzione la sanzione penale stabilita nell'art. 23 della legge contro coloro che trascurassero di adempiere l'obbligo della inscrizione, è prescritto che, trascorso il termine fissato per la iscrizione stessa, il sindaco debba comunicare senza indugio al pretore del mandamento i nomi dei contravventori per l'applicazione dell'ammenda.

Per rimuovere gli inconvenienti non lievi che possono derivare dalle variazioni di residenza o di abitazione, ho reputato necessario il disporre che in siffatte contingenze gli iscritti nell'elenco comunale dei giurati siano obbligati di denunziare all'uffizio comunale la nuova residenza od abitazione.

Ad agevolare le funzioni delle Giunte mandamentali sono parimenti spiegate le indicazioni da comprendersi nelle liste mandamentali, e sono accennati i mezzi di informazione dei quali le Giunte stesse si possono valere.

La legge 8 giugno 1874 determina nell'articolo 12 il modo di composizione della Giunta mandamentale, ma non dichiara espressamente come debbasi provvedere alla presidenza della medesima nel caso della *mancanza* del pretore, ed alla supplenza del sindaco il quale non potesse intervenire personalmente alle adunanze delle varie Giunte mandamentali nei comuni divisi in più mandamenti.

A togliere qualunque incertezza a questo proposito è stabilito che nel primo caso il pretore sia rappresentato dal vicepretore, conformemente a ciò che dispone il citato articolo 12 della legge pel caso che il pretore non possa intervenire nelle Giunte per *grave e legittimo impedimento.*

Quanto al secondo caso, è dichiarato che il sindaco può farsi rappresentare da un assessore o consigliere comunale nelle Giunte di quei mandamenti alle quali fosse impedito di assistere, restando così intatto il diritto al medesimo spettante di intervenire, ove lo creda, anche in tutte le Giunte mandamentali, le quali possono adunarsi in giorni diversi.

L'articolo 15 della legge autorizza coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nelle liste mandamentali, ed ogni cittadino maggiore di età, a presentare i propri richiami alla Giunta distrettuale.

Sembrando conveniente l'estendere più che sia possibile la facilità di presentare siffatti richiami, il regolamento dispone che questi possano essere presentati al pretore o direttamente o per mezzo dei sindaci locali, acciocchè siano trasmessi alla Giunta distrettuale insieme con la lista mandamentale.

Riguardo alle Giunte distrettuali, le cui moltiplici e delicate funzioni sono particolareggiate nell'articolo 18 della legge, si è trovato opportuno di chiarire espressamente, da chi debba essere tenuta la presidenza, ove manchi o sia impedito il presidente del tribunale civile.

Epperò, in conformità allo spirito della legge ed alle norme del vigente ordinamento giudiziario, si è prescritto che, verificandosi l'accennata eventualità, il presidente sia surrogato dal vicepresidente del tribunale, o, in difetto del medesimo, dal giudice che fa le veci del presidente, nel qual caso il *giudice anziano*, che pure è chiamato a comporre la Giunta distrettuale, dovrà intendersi quello che nell'ordine di anzianità viene immediatamente dopo il giudice che rappresenta il presidente.

Particolari prescrizioni determinano la responsabilità dei cancellieri dei tribunali e delle Corti, qualora trascurino l'esatto adempimento delle attribuzioni loro commesse per la compilazione della lista dei giurati, come pure per le altre operazioni indicate negli articoli 28 e 29 della legge.

La trascuranza dei cancellieri può essere, ed è stata pel passato non infrequente cagione di annullamenti di giudizi delle Corti di assise, ed è quindi sembrato indispensabile per prevenire siffatti inconvenienti e per eccitare la diligenza di quei funzionari che ne avessero d'uopo, di porre loro sott'occhio le dannose conseguenze alle quali si esporrebbero colla inosservanza delle prescrizioni della legge.

Per agevolare la cognizione e l'applicazione delle cause di incompatibilità contemplate nell'art. 37 della legge, il regolamento dispone che il presidente delle Assise nel primo giorno d'ogni quindicina debba avvertire i giurati dell'obbligo che loro incombe di dichiarare, se si trovino in qualcuna delle condizioni previste dal detto articolo, diffidandoli che, tacendo, potrebbero andare incontro alle pene sancite contro quei giurati che rendono per loro colpa impossibile la regolare dichiarazione del giurì. Ed è parimenti disposto che il presidente al principio di ogni dibattimento debba avvertire le parti del diritto che loro spetta di opporre le cause di incompatibilità dei giurati, e degli effetti del loro silenzio stabiliti dall'articolo 43 della legge.

Colle quali norme, mentre rimane agevolato l'ufficio che incombe al presidente ed alla Corte in ordine alla importante e nuova disposizione contenuta nell'articolo anzidetto e nel successivo articolo 38, viene altresì grandemente scemato il pericolo che sulle citate cause di incompatibilità si osservi il silenzio durante il dibattimento per valersene dopo il giudizio come motivo di annullamento del medesimo.

A questo punto si sarebbe potuto arrestare il regolamento, lasciando che esso riceva compimento da quella parte del vigente regolamento generale giudiziario che tratta della procedura davanti alle Corti di assise: ma egli è sembrato più acconcio il partito di rifondere in questo regolamento anche le disposizioni di quella parte del regolamento generale per coordinarle interamente alle prescrizioni della nuova legge, e per non lasciare sparse e confuse in sedi diverse le norme che reggono la stessa materia.

Si sono quindi riprodotti gli articoli che regolano le modalità degli atti preliminari all'apertura delle Corti di assise, la composizione del giurì e l'ordine dei dibattimenti.

Per altro il regolamento modifica in qualche parte, per ragioni suggerite dall'esperienza, talune delle disposizioni che riproduce, ed altre ne aggiunge, quale complemento reso necessario dalla nuova legge.

E così sono stabilite norme più precise affinchè le citazioni e gli avvisi ai giurati siano dagli uscieri notificati con maggiore regolarità di quello che non avvenisse per il passato.

Nella elezione del capo dei giurati, oltre il metodo delle schede, si ammette anche l'altro della acclamazione già usato non di rado, senza inconvenienti, nella pratica.

Per chiamare più vivamente l'attenzione dei giurati sull'importanza delle loro funzioni e sulle conseguenze penali nelle quali potrebbero incorrere venendo meno ai loro doveri, è prescritto che nello stampato da collocarsi sulla tavola nella camera delle deliberazioni siano trascritti anche l'articolo 505 del Codice di procedura penale e gli articoli 44 e 48 della nuova legge.

A completare le disposizioni del regolamento, nello scopo di provvedere nel miglior modo possibile alla prima compilazione dell'elenco dei giurati, e di usare la più larga indulgenza a coloro che hanno obbligo di farsi iscrivere nel registro dei giurati, si è con una disposizione transitoria esteso per la prima volta il termine legale a curare la iscrizione nell'elenco comunale, protraendolo fino a tutto il 30 ottobre prossimo.

È da notarsi che, essendosi pubblicata la legge soltanto l'8 di giugno, una parte del termine da essa fissato con decorrenza dal mese di aprile già rimaneva assorbita; e deve quindi sembrare giusto, come è utile, che esso sia in qualche modo compensato con una proroga che riuscirà a tutto vantaggio della compilazione delle liste.

Tali sono in succinto le principali disposizioni che, col voto del Consiglio di Stato, si è ravvisato necessario ed opportuno di dare per provvedere convenientemente all'attuazione della legge 8 giugno 1874, dalla quale la giustizia attende con ansietà un miglioramento dal paese grandemente desiderato nei gravi giudizi che si spediscono coll'intervento dei giudici del fatto.

Mi riserbo di rassegnare fra breve a V. M. un altro decreto che provveda ad una nuova circoscrizione delle Corti di assise giusta l'autorizzazione pure data al Governo dall'art. 50 della citata legge, intorno al quale importante argomento si stanno ancora facendo gli studi più diligenti ed accurati.

Ho pertanto l'onore di pregare V. M. a volersi degnare di approvare questo regolamento coll'apporre l'Augusta Sua firma all'unito decreto.

Il N. 2061 *(Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 50 della legge del dì 8 giugno 1874, n. 1937 (Serie 2°), con cui il Governo del Re fu autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli e contenente le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge del dì 8 giugno 1874, n. 1937 (Serie 2°), portante modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti di assise.

Art. 2. Il suddetto regolamento andrà in osservanza contemporaneamente alla legge suddetta, cessando da quell'epoca di aver vigore le disposizioni del titolo III, capo II, del regolamento generale giudiziario, approvato col R. decreto del 14 dicembre 1865, n. 2641.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 1° settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

VIGLIANI.

Regolamento *contenente le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge* 8 *giugno* 1874, *n.* 1937 *(Serie 2°), portante modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi avanti le Corti di assise.*

Art. 1. Nel manifesto prescritto dall'art. 9 della legge, il sindaco invita tutti coloro che, a norma dell'art. 2 di essa, debbono essere inscritti nella lista dei giurati, non esclusi quelli che trovinsi dispensati in virtù dell'art. 4, ad inscriversi nella lista non più tardi del mese di luglio.

Il manifesto deve contenere:

1° La trascrizione delle categorie comprese nell'articolo 2;

2° La menzione dell'ammenda stabilita nell'ultimo capoverso dell'articolo 23 contro coloro che non obbediscono all'invito.

Sarà data a questo manifesto la più grande pubblicità, anche col mezzo dell'inserzione di un estratto nei giornali del comune.

Art. 2. Il sindaco provvede che nell'ufficio comunale stia aperto ogni giorno, e nelle ore da fissarsi, un apposito registro per ricevere le inscrizioni da redigersi di mano degli stessi dichiaranti alla presenza dell'uffiziale statovi delegato.

Trascorso il termine per la iscrizione, il sindaco deve partecipare senza indugio al pretore del mandamento i nomi di coloro che, essendo compresi in una delle categorie designate dall'art. 2, non abbiano adempiuto all'obbligo della iscrizione, per l'applicazione dell'ammenda stabilita dall'art. 23 della legge.

Art. 3. Il sindaco del comune, ed ove il Consiglio comunale sia sciolto, il commissario governativo ha la presidenza della Commissione comunale.

Art. 4. L'elenco prescritto dall'articolo 10 della legge è diviso in colonne corrispondenti alle indicazioni seguenti:

1° Il nome e cognome del giurato;

2° Il nome del padre;

3° L'età;

4° Il domicilio e la residenza coll'indicazione precisa della casa di abitazione;

5° La categoria in ordine alla quale ciascuno viene inscritto.

6 **APPENDICE**

VALFREDO(*)

STORIA PATRIOTTICA DI UNA FAMIGLIA

NARRATA DA

BERTOLDO AUERBACH

TRADUZIONE FATTA COL CONSENSO DELL'AUTORE

Cominciò allora a piacermi quel suo ridere di cuore; tuttavia mi pareva di essere come percosso da un colpo sul capo.

— Che razza di creatura è costei? — io diceva tra me stesso — Che cosa addiverrà della nostra quiete domestica?

Eccoci giunti davanti alla casa.

Nel salotto stavano accesi lumi più del consueto.

Arrivammo alla scala; Martella precedeva. Sulla soglia ci stava aspettando la moglie che, stringendo ambe le mani a Martella, prese a dirle:

— Ora, fanciulla mia, sei finalmente in casa.

— La mia casa è dappertutto, e anche la mia bestiuola — rispose Martella con piglio ardito.

Entrammo nel salotto. Tre lumi ardevano sulla tavola. Le occhiate di mia moglie mi accennavano di avere pazienza; ella si portò la mano al cuore, ed io compresi quel gesto, il quale voleva dire che ella avrebbe condotto la cosa per bene.

Ora per la prima volta ho potuto bene distinguere le fattezze di Martella.

Dessa aveva nel sembiante e nel contegno sprezzante e selvaggio qualche cosa dello zingaro. Sul suo volto si poteva anzitutto leggere l'animo audace. Ma realmente era bella, incantevolmente bella, soprattutto allorquando parlava, e più anche quando rideva.

— Perchè avete voi altri tre lumi sulla tavola? — chiese la fanciulla.

— Tale è l'usanza — rispose mia moglie.

— Bello! — esclamò Martella — Un lume per me; gli altri due pei capi di casa.

Ciò detto, si mise a ridere di cuore. Poscia continuò a dire:

— Perchè mai avete due orologi nel salotto?

— Tu fai molte interrogazioni — non potei trattenermi dal risponderle. Ma saltò su mia moglie a dire:

— Ciò sta bene. Interroga pur sempre, fanciulla mia. Finirai con imparare ogni cosa.

— Avremo tempo domani — disse Martella — Io sono così stanca, che vorrei andarmi a riposare; ma il mio cane deve stare con me, altrimenti non posso avere quiete. E, piegando un ginocchio, ci diede la buona notte con un certo garbo, che faceva contrasto con quel suo fare baldanzoso che in lei era abituale.

Come io fui rimasto solo con mia moglie, ella mi disse:

— Non prenderti grave pensiero di questo affare; senza dubbio non è una bagattella, ma rifletti che Ernesto poteva fare spropositi ben più madornali; egli ha certamente caro questo frutto della selva, e noi dobbiamo aiutarlo pel suo maggior bene. Quanto a te, lascierai questa fanciulla alle mie cure e a quelle di Rothfuss; ti contenterai di contenerti secolei con un certo riserbo. Noi due, io e Rothfuss, condurremo le cose per benino. Sta di buon animo, giacchè abbiamo in Rothfuss un servitore così fidato. Egli è già molto ben disposto verso di lei, e già mi disse: « Prima che venga il tempo di raccogliere i pomi di terra, la ragazza metterà giù le calzette rosse. Avrei già voluto che le smettesse prima di venir qui, ma ella vi si oppose con tanta renitenza, che la lasciai fare ».

Dopo un istante, mia moglie proseguì:

— Mi venne udita una voce dal bosco, la quale mi confermò nel proposito di bene ordinare ogni cosa. Odo il cucolo, e il suo grido mi fa pensare ch'egli ripone il proprio parto entro un nido straniero, e gli augelli alimentano e allevano su con sollecitudine e pazienza il parto estraneo. Noi ora siamo come i padri del cucolo. Ciò ch'essi fanno per istinto, facciamolo noi deliberatamente e con riflessione.

Nella mattina seguente, allo spuntare del giorno, essendomi fatto alla finestra, vidi Martella che stava col suo cane presso alla fontana rimpetto alla casa; e allora, vestita come ella era con leggieri abbigliamenti, mi parve nuovamente bella e affascinante.

Ella si lavava il volto, e si intrecciava la folta e bruna capigliatura, e tutte le sue movenze avevano un non so che di nobile e disinvolto, anzi quasi di artistico.

Ella canticchiava a bassa voce, e talora si metteva a gridare:

— Cucuh!

Rothfuss, che la mirava lavarsi, le gridò dalla finestra, ch'ella non doveva ivi lavarsi, perchè il bestiame vi si dissetava e non avrebbe più bevuto.

— Ho capito — rispose Martella — In questa casa, prima il bestiame, poscia le persone.

Poi com'ella vide me:

— Buon giorno, padrone — esclamò ad alta voce. Ernesto ha ragione; che bellezza maravigliosa è questo luogo! Ci si vede così da lontano. E che buon acqua è questa! Udite, udite voi altri il cucolo? È già desto e mi ha salutato. Oh! io sono la figlia del cucolo! già me lo diceva la vecchia moglie del guardacaccia... Ah! sapete voi di già che questa notte avete acquistato un bel vitellino baio? Alla vacca noi abbiamo già dato assai da bere caldo. Il vitellino, due minuti dopo di essere nato, poppava latte sì che era un piacere a vederlo. Rothfuss dice che sarebbe peccato, se quella povera bestiuola fosse portata al macello. Ora andrò al campo con Rothfuss a raccogliere del trifoglio. Sì, sì! nella vostra casa è fortuna essere una vacca..... Veh! veh! guardate il cucolo che se ne vola via su per la vostra casa. Ci è da pensarvi sopra.

Ella entrò nella stalla; io le andai dietro. Come stupefatta ella guardava la vacca leccarsi il vitellino neonato, e finalmente uscì a dire:

— Questo si chiama baciare! Rothfuss le chiese:

— Ti farebbe piacere la vacca?

— Non so; non ne ebbi giammai.

Egli additò a lei la vacca più bella, dicendole:

— Questa qui tre anni fa si ebbe il premio nell'occasione della festa agraria. È la nostra miglior bestia da foraggio. Ogni cosa in lei si cambia in carne e latte. Rothfuss ordinò a Martella di indossarsi la giubbetta. Bentosto ella lo accompagnò alla campagna, dove alzando la falce, si mise a gridare:

— Kukuk!

Mi parve un sogno, risovvenendomi ancora ben distintamente di quanto mia moglie mi aveva detto ieri sera riguardo ai piccoli del kukuk.

Che singolare coincidenza!

Martella ritornò dal campo di buon umore, e durante la colezione ella era giovialissima, e non faceva altro dire, essere venuta in casa una ragazza e una vitellina.

Io le dissi:

— Ti regalo la vitellina; dessa è tua.

Nulla rispose.

Rothfuss mi narrò che Martella era stata nella stalla e quivi conversato aveva colla vitellina, cui ella diceva:

— Tu sei mia, non ne sai tu nulla? Tu appartieni anzitutto alla madre tua; ma la madre tua appartiene al padrone; al padrone appartiene Ernesto, ed Ernesto appartiene a me; dunque tu sei mia.

Nella sera Rothfuss pronunziò il suo giudizio su Martella.

— Se ella è dentro quale di fuori apparisce, non è mestieri di correggerla.

Anche la Balbina, la figlia più anziana al servizio di casa, si mostrò singolarmente graziosa verso la nuova ospite; e Martella ci disse che Balbina le aveva detto una certa cosa... e nel dir così, pareva che questa certa cosa fosse un segreto tutto suo.

E che cosa era questo segreto? null'altro se non che era peccato mentire e rubare.

Ho così raccontato i particolari di questo primo giorno.

(Continua.)

(*) È interdetta la riproduzione.

Tale categoria deve essere esattamente enunciata:

a) Con l'espressione usata dalla legge;

b) Con la citazione del numero dell'articolo 2, nel quale la medesima è contemplata, e

c) Con la indicazione delle fonti, ossia delle carte e notizie da cui fu desunta la prova della qualità che dà luogo alla iscrizione; il tutto in conformità del modulo annesso al presente regolamento.

L'elenco è disteso in doppio esemplare, l'uno dei quali viene conservato nell'uffizio comunale onde serva di base alla revisione da eseguirsi negli anni successivi a forma dell'articolo 11 della legge; l'altro viene trasmesso, secondo il prescritto dell'articolo 12 della medesima, al pretore del mandamento.

Nei comuni divisi in più mandamenti l'elenco deve compilarsi in tante parti separate quanti sono i mandamenti in cui il comune è diviso, comprendendo per ciascuna parte quei soli cittadini che risiedono nel territorio assegnato al mandamento al quale la parte medesima è relativa.

Art. 5. I giurati iscritti nell'elenco prescritto dall'articolo 10 della legge debbono, in ogni caso di cambiamento di residenza o di abitazione, farne analoga dichiarazione da iscriversi nell'elenco sopracitato, nel modo stabilito nello articolo 2 del regolamento.

Art. 6. La Commissione comunale per le operazioni affidatele dagli articoli 10 e 11 della legge si vale di tutti i mezzi d'informazione all'uopo necessari, e può richiedere tutte le notizie che le occorrono, tanto ai privati cittadini interessati come ai pubblici funzionari che siano in grado di somministrarle, sotto le comminazioni stabilite per l'inadempimento dell'articolo 23 della legge stessa.

Art. 7. Per gli effetti della regolare tenuta dell'elenco permanente dei giurati prescritto dall'art. 11 della legge, e dopo che sono state ultimate tutte le operazioni necessarie per formare le liste dei giurati del circolo, le Giunte distrettuali devono comunicare alle Giunte mandamentali e queste alle Commissioni comunali le deliberazioni rispettivamente prese sulle aggiunte dei nomi di coloro che furono omessi e sulla cancellazione di quelli che furono indebitamente inscritti nelle liste.

Art. 8. Il vicepretore rappresenta nella Giunta mandamentale il pretore nel caso di impedimento o di mancanza preveduto dall'art. 12 della legge.

Nei comuni divisi in più mandamenti si formano tante Giunte mandamentali quanti sono i mandamenti in cui il comune è diviso.

Il sindaco può farsi rappresentare da un assessore o consigliere comunale nelle Giunte di quei mandamenti nelle quali sia impedito d'intervenire.

Art. 9. La Giunta mandamentale nella compilazione della lista da eseguirsi a norma dell'art. 13 della legge, si vale delli stessi mezzi di informazione e delle medesime facoltà indicate per la Commissione comunale.

Art. 10. La lista mandamentale deve contenere le stesse indicazioni prescritte per l'elenco permanente dei giurati e deve esser redatta in doppio esemplare, l'uno da conservarsi nella pretura, l'altro da inviarsi al presidente del tribunale.

Nei comuni divisi in più mandamenti ciascuna lista mandamentale comprende soltanto coloro che risiedono in quella parte di territorio comunale che è assegnata a ciascun mandamento.

Art. 11. I richiami autorizzati dall'art. 15 della legge possono esser presentati al pretore o direttamente o per mezzo dei sindaci locali, acciocchè siano trasmessi alla Giunta distrettuale insieme con la lista mandamentale.

Art. 12. Nella mancanza del presidente del tribunale civile o nel caso di grave e legittimo impedimento di lui, la Giunta distrettuale, composta nel modo indicato dall'articolo 18 della legge, è presieduta dal vicepresidente dello stesso tribunale, o, in difetto, dal giudice che fa le veci del presidente.

In quest'ultimo caso il giudice anziano di cui fa parola l'articolo 18 della legge, s'intende quello che nell'ordine di anzianità viene immediatamente dopo il giudice che rappresenta il presidente.

Appena eseguita dal Consiglio provinciale la elezione dei consiglieri ordinari e la nomina dei supplenti per la Giunta distrettuale, il prefetto ne darà immediata comunicazione al presidente del tribunale civile.

Art. 13. Per eseguire le pubblicazioni prescritte dagli articoli 14 e 19 della legge, il pretore e rispettivamente il presidente del tribunale fanno disporre gli estratti della lista mandamentale e distrettuale in maniera che ognuno di essi comprenda soltanto la parte che riguarda ciascun comune.

Art. 14. Le decisioni della Corte di appello sui reclami prodotti contro le deliberazioni della Giunta distrettuale sono, a cura del cancelliere, indilatamente comunicate alla Giunta medesima nella persona del suo presidente per lo scopo indicato nell'articolo 21 della legge.

Art. 15. Nel caso contemplato dall'articolo 27 della legge le autorità chiamate in surrogazione devono subito procedere alle operazioni ivi menzionate e portarle a compimento senza interruzione.

Esse possono a tale effetto valersi degli stessi mezzi d'informazione e delle medesime facoltà concesse alle Giunte e sono anche a questo caso applicabili le disposizioni penali dell'articolo 23.

Art. 16. Le spese degli stampati occorrenti per la compilazione e pubblicazione delle liste dei giurati del mandamento, del distretto e del circolo di cui negli articoli 13, 18 e 22 della legge, sono anticipate dal comune nel quale risiedono le rispettive Giunte, salvo rimborso dai comuni componenti il mandamento, il distretto ed il circolo, in proporzione della popolazione di ciascuno.

Art. 17. Nelle operazioni menzionate all'articolo 28 della legge il cancelliere del tribunale è responsabile personalmente della perfetta conformità tra le indicazioni contenute nei cartellini e quelle enunciate nelle liste degli inscritti.

Ove si verifichi qualche discordanza, il cancelliere va soggetto al risarcimento dei danni e delle spese ed a provvedimenti disciplinari.

Art. 18. Lo stesso cancelliere deve stendere processo verbale anco delle operazioni prescritte dall'*articolo 29 della legge* segnandovi i nomi dei giurati estratti secondo l'ordine della loro estrazione, ed indicando di contro a ciascun nome dei giurati la rispettiva abitazione che accerta col mezzo dell'autorità politica o comunale; ed è del pari responsabile, ai termini dell'articolo precedente, della perfetta conformità tra le indicazioni contenute nei cartellini estratti e quelle da lui riportate nell'anzidetto verbale.

Art. 19. Quando il primo presidente della Corte d'appello presiede la Corte di assise, il ruolo delle cause da trattarsi avanti alla medesima è formato dallo stesso primo presidente, sentito il procuratore generale.

Nei circoli di assise dove sono due presidenti, questi formano il progetto del ruolo e lo presentano al primo presidente della Corte per le determinazioni definitive da prendersi di accordo col procuratore generale.

Negli altri casi il ruolo è formato e sottoscritto dal presidente delle Assise d'accordo col procuratore generale, dal quale è vidimato.

Se vi è dissenso tra il presidente delle Assise e il procuratore generale, provvede a richiesta di quest'ultimo il primo presidente della Corte.

Il ruolo è pubblicato a diligenza del cancelliere almeno cinque giorni prima che si apra la sessione, ed è affisso nella sala che dà accesso a quella delle udienze della Corte di assise e della Corte di appello.

Art. 20. Il procuratore generale fa le occorrenti requisitorie al primo presidente in ogni trimestre per la convocazione delle Assise ordinarie, e volta per volta per la convocazione delle Assise straordinarie.

Art. 21. L'avviso prescritto dall'art. 34 della legge è recato da un usciere, di regola, cinque giorni prima dell'apertura della sessione. L'usciere userà ogni cura e diligenza per la consegna del medesimo alla persona del giurato; ed ove questa non avvenga, ne indicherà il motivo.

L'avviso contiene l'ordine di presentarsi nel luogo e giorno e nell'ora indicati, osservate nel resto le forme prescritte per le citazioni dei testimoni.

Quanto ai giurati supplenti estratti a norma dell'articolo 36 della legge, l'avviso è recato con semplice biglietto da un usciere o da un agente della forza pubblica a ciò destinato dal presidente.

Art. 22. Il cancelliere della Corte o rispettivamente del tribunale, nella comunicazione a farsi della nota dei giurati estratti per il servizio della quindicina, ai termini dell'articolo 35 della legge, deve, sotto la propria responsabilità personale, verificare e certificare la perfetta corrispondenza delle copie con la nota originale dei giurati risultante dal verbale di estrazione

In caso che si verifichi discordanza, il cancelliere va soggetto al risarcimento dei danni, alle spese ed a provvedimenti disciplinari.

Art. 23. Nel giorno fissato per la udienza, i giurati si riuniscono nella sala ad essi assegnata alla quale non può avere accesso alcuna persona estranea alla Corte.

All'ora stabilita, in pubblica udienza e dopo che il Ministero Pubblico abbia preso posto nella sala di udienza, vi sono introdotti i giurati e quindi vi fa il suo ingresso la Corte.

Art. 24. Gli ingressi interni della sala di udienza sono custoditi dai carabinieri reali e gli esterni dalla guardia nazionale, nei luoghi in cui essa funziona, o dalla truppa.

Questa e quelli eseguiscono gli ordini del presidente e del Ministero Pubblico giusta la distinzione di cui nell'art. 619 del Codice di procedura penale.

Art. 25. Nei casi di bisogno sorto durante la quindicina e dopo il licenziamento dei giurati estratti in relazione al disposto dall'art. 36 della legge i giurati licenziati possono essere invitati a nuovamente comparire senza che occorra procedere a nuova estrazione.

Art. 26. Prima di procedere alle operazioni indicate nell'art. 39 della legge il presidente delle Assise fa l'appello nominale dei trenta giurati ordinari e supplenti ai termini dell'articolo 36 e quindi pone nell'urna i loro nomi.

Si considerano assenti coloro che non rispondono all'appello nominale e non si presentano al presidente prima che gli altri giurati siano rientrati nella loro sala.

Art. 27. Il presidente delle Assise nel primo giorno della quindicina, avuta la presenza dei trenta giurati, li invita a dichiarare immediatamente se si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e 6 dell'art. 37 della legge. Li avverte pure dell'obbligo che loro incombe di fronte a ciascuna causa di fare uguale dichiarazione intorno alle condizioni espresse dai numeri 2, 3, 4 e 5 del citato art. 37, e li diffida che, tacendo, potrebbero andare incontro alle pene sancite dall'art. 44 contro quei giurati che rendono per loro colpa impossibile la regolare dichiarazione del giurì.

Il presidente, al principio di ogni dibattimento, avverte pure le parti del diritto che loro spetta di opporre le cause di incompatibilità dei giurati, e degli effetti del loro silenzio stabiliti dall'art. 43 della legge.

Art 28. La Corte pronuncia la cancellazione dalla lista annuale dei nomi di coloro che risultano morti o divenuti incapaci per causa permanente all'ufficio di giurato e delibera sulle domande di dispensa, e su tutti gli incidenti relativi alla formazione del giurì, prima di cominciare il dibattimento, con una o più sentenze motivate, sentito il Pubblico Ministero. Dopo di che, introdotto l'imputato e ritiratisi i giurati nella sala per loro destinata, si procede, a porte chiuse, alla estrazione nel modo stabilito dallo articolo 39 della legge.

Art. 29. Se gli accusati non si accordano intorno all'ordine nel quale sono ammessi a ricusare ai termini dell'art. 41 della legge, il cancelliere pone nell'urna i loro nomi e l'accusato il cui nome è estratto dal presidente esercita per il primo il diritto di ricusa e così di seguito.

Art. 30 Compiuta l'estrazione dei giurati e l'operazione della ricusa, i trenta giurati sono richiamati nella sala di udienza.

Il cancelliere legge, in pubblica udienza, i nomi dei 14 giurati estratti, e questi prendono posto, secondo l'ordine della loro estrazione, al banco per essi destinato, il quale è disposto in maniera che ciascun giurato possa vedere in volto gli accusati.

Art. 31. La designazione del capo dei giurati prevista dall'art 501 del Codice di procedura penale, in caso di rinunzia del primo estratto, segue in presenza della Corte, del Pubblico Ministero, degli accusati e dei loro difensori prima dell'apertura della udienza, o col mezzo di schede o per via di acclamazione, ed il giurato scelto a capo scambia il posto col primo estratto.

Tale designazione può farsi nella camera delle deliberazioni dei giurati se nel corso di esse sopravvenga un impedimento al loro capo: in questo caso la Corte deve esserne tosto informata.

Art. 32. Nel caso previsto dall'art. 42 della legge i giurati estratti per le cause successive rimangono in una sala segregata da ogni comunicazione fino alla chiamata della causa per la quale furono estratti.

Art. 33 Costituito il giurì il presidente delle assise, dopochè l'usciere di servizio avrà annunciato che l'udienza è aperta, avverte gl'imputati, la parte civile, se vi è, ed i loro difensori di nulla permettersi contro il rispetto dovuto alle leggi e di astenersi da ogni inutile discussione.

Art. 34. La cancellazione dalla lista dei giurati defunti o divenuti permanentemente incapaci, ordinata ai termini dell'art. 27 del presente regolamento, e le sentenze di esclusione temporaria dall'ufficio di giurato proferite a forma dell'art. 46 della legge, allorchè siano divenute eseguibili, devono a cura della cancelleria della Corte essere portate a notizia della Giunta distrettuale, la quale ne informa la Giunta mandamentale e questa la Commissione comunale.

Art. 35. Nel tempo della deliberazione dei giurati i due supplenti rimangono ai loro posti senza comunicare con alcuna persona.

Art 36. Spetta alla Corte il giudicare del caso in cui per sopravvenuto impedimento ad un giurato debba sostituirglisi il supplente.

Art 37. L'abbruciamento delle schede prescritto dall'articolo 504 del Codice di procedura penale è fatto dal capo in presenza degli altri giurati prima di rientrare nella sala di udienza.

Art. 38. Se vi è dissenso fra le parti sul contenuto nel processo verbale di udienza nel caso previsto dall'articolo 517 del Codice di procedura penale, la controversia è definita dalla Corte.

Art. 39. Il cancelliere stende processo verbale di ogni operazione relativa alla formazione della lista dei giurati della sessione, e alla composizione definitiva del giurì; vi nota i nomi dei giurati assenti o impediti, le fatte istanze, gli incidenti elevati, le deliberazioni emanate, le ricuse fatte, e fa speciale menzione dei giurati i cui nomi debbono essere ricollocati nelle urne dei giurati della lista annuale.

Art. 40. Nella camera delle deliberazioni dei giurati, oltre l'istruzione stampata di cui nell'8° capoverso dell'articolo 498 del Codice di procedura penale, è anche posto sulla tavola uno stampato nel quale sono trascritti a grandi caratteri gli articoli, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 e 508 del Codice anzidetto, gli articoli 44 e 48 della legge, e gli articoli 29, 34 e 35 del presente regolamento.

Disposizione transitoria.

Art. 41. Nella prima compilazione dell'elenco dei giurati le iscrizioni nel registro comunale saranno ricevute sino a tutto il 30 ottobre prossimo.

Le iscrizioni fatte dopo la trasmissione dell'elenco alla Giunta mandamentale verranno a cura del sindaco comunicate al pretore del mandamento per le operazioni ulteriori: e qualora la lista riveduta dalla Giunta anzidetta sia già stata trasmessa alla Giunta distrettuale, saranno inviate alla Giunta medesima non più tardi del giorno cinque di novembre.

Non ha luogo procedimento penale contro coloro che avranno entro il termine suddetto adempiuto all'obbligo della iscrizione.

La disposizione di questo articolo sarà dai sindaci notificata con un manifesto immediatamente dopo la pubblicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
VIGLIANI.

ELENCO PERMANENTE *dei Giurati residenti nel Comune di . . . .*

N° progr.	NOME e COGNOME	NOME del padre	ETÀ	DOMICILIO (1)	ABITAZIONE	CATEGORIA in ordine alla quale è fatta l'inscrizione	FONTE ossia carte o notizie da cui fu desunta la categoria	*Osservazioni* (2)
1	Cesare Guidotti . . .	fu Vincenzo	anni 40	. . . .	Via Corso n. 6	Contribuente all'erario dello Stato l'annuo censo diretto di lire 300 - (Categ. n. 21)	Certificato dell' esattore delle imposte dirette	
2	Luigi Nanni	di Carlo . .	» 60	. . . .	Piazza Navona n. 10	Direttore della scuola normale di . . . . (Categ. n. 9)	Decreto di nomina	
3	Paolo Matteucci. . .	fu Andrea.	» 50	. . . .	Corso Orientale n. 7	Segretario capo del comune di. . . . . con stipendio di lire 3000 (Categ. n. 20)	Attestazione del sindaco o di altro membro della Commissione	
4	Giovanni Bertini . .	di Lorenzo	» 36	. . . .	Largo S. Ferdinando, n. 14	Laureato in matematica nella Università di . . . . . . (Categ. n. 4)	Diploma della Università	
5	Francesco Corti . . .	di Enrico .	» 55	. . . .	Campo S. Polo n. 4	Avvocato o dottore di legge (Categ. n. 3)	Decreto della Corte d'Appello di . . . o notorietà	
6	Giovanni Ripa. . . .	fu Pietro .	» 31	. . . .	Vico S. Matteo n. 1	Munito di cedola rilasciata dal Ginnasio di . . . . (Categ. n. 4)	Nota informativa del preside del Ginnasio di. . . . ovvero attestato di licenza del Ginnasio di	

(1) Si indicherà il domicilio quando esso è diverso dalla residenza, ciò che succede specialmente riguardo agli impiegati. La residenza deve sempre essere nel comune al quale l'elenco si riferisce.

(2) In questa colonna si farà speciale menzione: 1° dei dubbi insorti circa il titolo in ordine al quale è fatta la inscrizione; 2° delle cause di esclusione, incapacità o dispensa che si crede esistano per l'inscritto.

Con R. decreto del 23 agosto 1874 Segreti avv. Federico, approvato pel posto di sottosegretario nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, venne nominato sottosegretario di 3ª classe nel Ministero stesso.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 6 corrente in Lari, provincia di Pisa, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 7 settembre 1874.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Stante i lavori di riparazione al cavo sottomarino fra Pernambuco e Bahia (Brasile) non è per ora applicabile l'aumento di tassa per Rio Grande do Sul, indicato in precedente avviso del 30 agosto scorso, per cui la tassa per quest'ultima destinazione rimane fino a nuovo avviso stabilita in lire 260 50 per via Francia ed in lire 267 per quella di Malta.

Si fa noto inoltre che è pure interrotto il cavo sottomarino fra Hong-Kong e Amoy (China). In seguito a ciò i telegrammi per Shanghai e Amoy sono istradati per la via austro-russo dell'Amour, esigendosi le tasse relative.

Firenze, 10 settembre 1874.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per 0[0], cioè: numero 104889-104890 e n. 104891 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50 caduna al nome di Nava Giuseppina fu *Francesco*, vedova di Valtolina Francesco, domiciliata in Milano, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Nava Giuseppina *fu Antonio* vedova di Valtolina Francesco, domiciliata in Milano, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 5 agosto 1874.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(2ª pubblicazione)

In ordine al prescritto dall'articolo 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del sottodescritto deposito ed allegandosi lo smarrimento della relativa polizza, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione della presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervalli di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione, restando di nessun valore il corrispondente titolo.

Deposito di lire 1200 di rendita fatto nella ora soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Milano da Pedrazzini Vincenzo di Carlo a cauzione di impiego, come da polizza n. 3154.

Firenze, addì 26 agosto 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
MORGHEN.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(2ª pubblicazione)

In ordine al prescritto dall'articolo 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, numero 5913, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del suddescritto deposito ed allegandosi lo smarrimento della relativa polizza, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dalla ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervalli di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione, restando di nessun valore il corrispondente titolo.

Deposito di lire 300 di rendita fatto nell'ora soppressa Cassa dei depositi e dei prestiti di Milano dal tribunale di circondario di Brescia per conto di Bona Domenico a titolo di cauzione per delibera stabili eseguiti a danno di Bona Giuseppe, come da polizza n. 911.

Firenze, li 26 agosto 1874.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
MORGHEN.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Nella rassegna settimanale del movimento dello stato civile e delle condizioni meteoriche nel comune di Roma, pubblicato per cura della Direzione municipale di statistica, leggiamo che, dal dì 24 al dì 30 agosto 1874, in Roma, sopra una popolazione di 248,307 abitanti, si ebbero 25 matrimoni, 139 nascite e 179 morti. Ove si ponga mente che nella mortalità sono compresi 66 morti agli ospedali, dei quali 26 non residenti in Roma, e 2 ch'erano qui di passaggio, il totale dei decessi si ridurrà a 151, numero che corrisponde alla media annua di 31,6 morti sopra ogni 1000 abitanti stabilmente in Roma.

Le osservazioni meteoriche fatte dal 24 al 30 agosto nel R. Osservatorio astronomico sul Campidoglio all'altezza di metri 63,43 sul livello del mare, dimostrano che la temperatura massima fu di 28,9 e di 15,0 la temperatura minima.

— Dalla Commissione ordinatrice del concorso agrario regionale tra le provincie di Alessandria, Cuneo, Novara, Pavia e Torino riceviamo la seguente comunicazione:

Si avvicina l'epoca stabilita pel concorso agrario regionale che si terrà in Novara dal giorno 20 al giorno 25 del prossimo ottobre. Le macchine agricole ed i prodotti del suolo coltivato e delle manifatture agrarie dovranno trovarsi nel locale dell'esposizione prima del giorno 12, e gli animali nel giorno 22 dello stesso mese.

La Commissione ordinatrice, vivamente desiderando la buona riuscita di questo efficace mezzo per migliorare la patria agricoltura, nuovamente fa appello agli allevatori di bestiame, ai fabbricanti di macchine ed agli agricoltori tutti, affinchè numerosi vogliano accorrere alla pacifica palestra.

La Commissione ordinatrice, nell'intento di raggiungere col prossimo concorso lo scopo che si è prefisso il Governo nel bandirlo e per renderlo animato, interessante e di utile ammaestramento, ha creduto conveniente di prorogare fino al 30 corrente settembre il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione. Quanti intendono concorrere si indirizzino al proprio comizio agrario o ai rappresentanti comunali di questo, e vi troveranno i moduli per l'ammissione dei concorrenti e le necessarie indicazioni. La stessa Commissione ordinatrice, sedente in Novara, si farà un premuroso dovere di mandare moduli di domande e tutti gli schiarimenti che possono occorrere a quanti crederanno di rivolgersi ad essa.

— Ecco, scrive il *Corriere Mercantile* di Genova del 10, quali e quanti erano i bastimenti che trovavansi in cantiere nelle due riviere della Liguria al 31 agosto decorso:

Cantieri	N. dei Bast.	Tonnellaggio in totale
Lerici	1	350
Lavagna	4	4,750
Chiavari	7	7,300
Rapallo	2	1,050
Santa Margherita	2	300
Recco	4	4,100
Sampierdarena	2	1,950
Sestri	37	41,000
Pra	7	7,000
Voltri	5	4,700
Varazze	13	15,400
Savona	16	17,200
Spotorno	1	1,400
Loano	1	1,200
Finalmarina	1	1,200
	103	108,900

— Leggiamo nella *Gazzetta di Milano* che, l'industria delle seterie, che nel 1871 contava in Como e suoi dintorni 4000 telai, arrivò nel 1872 sino a 7000. Questi 7000 telai fabbricano esclusivamente l'articolo uniti. Salvo poche eccezioni, son distribuiti in piccole frazioni al domicilio dell'operaio, che lavora direttamente per conto del fabbricante. Si calcolano 14,000 gli operai impiegati nella fabbricazione delle seterie, e nelle industrie sussidiarie. Nel 1873 i 7000 telai comaschi lavorarono in media 21 giorni al mese, condannati nel resto di tempo al riposo forzato dai fabbricanti, che ridussero la loro produzione senza diminuire il numero di telai.

Si produssero circa 65,000 pezze, misuranti approssimativamente 4,550,000 metri. Il valore di questa produzione è valutato a 21 milioni di lire italiane (carta): di questa cifra 8 milioni furono consumati all'interno, 10 milioni in Austria o Germania, 1 milione e mezzo in Turchia, Egitto, America del Sud, infine 1 milione e mezzo negli Stati Uniti.

— La *Neue Freie Presse* ha ricevuto dal luogotenente della marina austro-ungarica Payer, comandante (insieme con Weyprecht) della celebre spedizione al polo Nord, il telegramma seguente sotto la data di Hammerfest 7 settembre, 7 ore e 2 minuti della sera; ne togliamo le seguenti notizie:

« Sotto il 76 1/2° latitudine boreale, rimpetto alla Nuova Zembla, dopo la partenza del conte Wilczek, noi fummo immediatamente rinchiusi dal ghiaccio; rimanemmo per ben due anni incapaci di liberarcene, e fummo involontariamente trasportati a tramontana su di una grossa banchina di ghiaccio. Al 13 ottobre cominciarono formidabili e quasi quotidiane pressioni del ghiaccio. Nell'inverno eravamo in una costante disposizione a lasciare la nave. Nella state del 1873 facemmo vani tentativi di rompere con seghe e picconi la banchina. Nell'autunno ci trovammo inaspettatamente vicini ad una terra montagnosa sconosciuta, distante 200 miglia marittime a tramontana della Nuova Zembla.

« Il nostro secondo svernamento passammo privi di porto, alla distanza di tre miglia marittime dalla terra, sotto il 79° 51' di latitudine settentrionale, e 59° di longitudine orientale.

« Dal 9 marzo fino al 4 maggio della primavera del 1874, abbiamo intrapreso su slitte viaggi di esplorazione e per levare un disegno generale di quella terra da 79° 54' fino a 83° di latitudine settentrionale. Ivi il punto più settentrionale conosciuto della terra fu da noi battezzato Capo Vienna; la latitudine nordica più alta, che toccammo, fu 82° 5'. La flora e la fauna sono insignificanti; immensi i ghiacciai; pieni di montagne di ghiaccio gli stretti di mare. La roccia prevalente è la dolomite. Le montagne hanno il carattere di un altipiano e di ripide alture coniche; l'altezza dei monti arriva a 5000 piedi; molto scarso è il legname galleggiante

« La lunghezza di quella terra conta almeno 15 gradi, ma non abbiamo potuto scorgere confini, nemmeno delle montagne. Due inverni abbiamo trascorsi nel buio di una notte di sette mesi; il *minimum* della temperatura fu, nel mese di marzo, mentre si viaggiava sulle slitte, di 40 gradi Réaumur di freddo in terra, e, dentro la nave, di 37 gradi!

« Nel maggio ragioni urgenti ci indussero ad abbandonare la nave; il macchinista Krisch era morto di tubercolosi e di scorbuto; la nave, per le pressioni del ghiaccio, era divenuta inservibile. Epperciò, in seguito di un parere emesso dal medico di reggimento, dottore Kepes, sulle condizioni sanitarie, abbiamo dovuto abbandonare il *Tegetthoff* nel giorno 20 maggio.

« Il viaggio di ritorno, sui battelli e slitte, durò 96 giorni. Lungi 70 miglia dal capo Nord Nassau, sotto il 77° 40' di latitudine boreale, uscimmo dal ghiaccio compatto.

« Nel giorno 15 agosto scendemmo su mare aperto le coste della Nuova Zembla. Al 24 agosto seguì il nostro riscatto, e fummo cordialmente accolti a bordo de la goletta *Nikolaj* dal navigatore russo Teodoro Barouin.

« Dopo un tragitto di 9 giorni giungemmo a Vardoe. Nella Norvegia trovammo in ogni luogo il più cordiale ricevimento; le località, per le quali siamo finora passati, erano imbandierate. La spedizione inglese a bordo del vapore *Diana*, la quale era partita in cerca di noi nel mar di Kara, fu da noi incontrata nel nostro ritorno alla volta di Hammerfest ».

Questo telegramma giunse a Vienna nel dì 8 settembre, verso le ore 11.

Un altro telegramma del dì 8 settembre, ore 6 della sera, da Tromsoe, è giunto in Vienna il 9, reca che la spedizione, partita da Hammerfest, era arrivata a Tromsoe in buona salute.

— Il *Journal des Débats* del 7 scrive che la nave *Marseilles*, di Porto Glascow, arrivata testè, portò la notizia di un terribile disastro di cui fu testimone ed autrice involontaria.

La *Marseilles* aveva salpato da Québec nei primi giorni di agosto. Nella notte del 22 dello stesso mese il tempo non era nebbioso, ma cadeva tant'acqua che impediva di vedere ad una grande distanza.

L'uomo di guardia annunziò che alla distanza di venti *jarde* circa scorgeva i fanali di un bastimento, che fu poi riconosciuto per la goletta *Flewting*, della portata di 90 tonnellate, proveniente da Lemoine, nello Stato del Maine (Stati Uniti). Un abbordaggio ebbe luogo e la goletta fu tagliata a mezzo. La *Flewting* colò a fondo quasi immediatamente. Essa aveva a bordo 10 uomini di equipaggio e due naufraghi che aveva raccolti in alto mare pochi giorni prima. Il capitano Boddin e due marinai della *Flewting* riuscirono a salire a bordo della *Marseilles*, ma gli altri sette marinai ed i due naufraghi perirono miseramente in mezzo alle onde.

— Nell'*Eco d'Italia* di Nuova York del 22 agosto si legge:

L'*El Dorado*, che De Soto e Ponce de Leon sognavano, ma invano, di poter trovare su questi lidi, pare, secondo ne narrano alcuni avventurieri, che sia stato scoperto tra le « Colline Nere » del territorio di Dakota: è una città abitata soltanto dalle *pelli rosse*, ossia dagli Indiani. Le sue mura sono costrutte d'oro e di quarzo d'oro; sorgono irregolari sopra una rupe circondata da fertilissima pianura. L'alito della civilizzazione non ha mai profanato quell'incantevole panorama; il bufalo percorre e pascola in que' ridenti piani, e l'aquila si aggira e posa immolestata sui punti più culminanti; le praterie sono smaltate di fiori perenni ed olezzanti, e nelle gole dei monti come nel letto di fresche e limpide acque abbonda l'oro e l'argento. Questo eden appartiene alla nazione degli Indiani Sioux, tribù barbara, destinata, al dire del *Commercial Advertiser*, ad essere sterminata.

Infatti la scoperta di preziosi metalli spingerà verso quelle recondite regioni un branco di avventurieri in cerca di fortuna, che perciò costringeranno gli Indiani a retrocedere, subendo la sorte dei vinti. La civilizzazione è lo sceriffo che comanda alle genti nomadi di accettare l'asilo che piaccia all'uomo *bianco* di assegnar loro in compenso dei territori ad essi rubati. La scoperta di favolose ricchezze nelle Colline Nere, vi attirerà l'emigrazione: il minatore collo scalpello e colla picca si farà strada nelle viscere dei monti, ed il colono coll'aratro e colla vanga farà di quei piani un nuovo granaio per l'America.

Come nel 1846 avvenne pella California, così per il Dakota nel 1874, da ogni angolo dell'Unione gli emigranti muoveranno in massa colle loro famiglie, col loro bestiame, cogli attrezzi agricoli, appena saranno certi di non essere molestati; frattanto, muovono bene armati a quella volta i pionieri, la più parte giovani robusti ed ardimentosi; precursori dello sterminio come della civiltà. E mentre il nuovo El Dorado sarà per molti la tomba, a pochi diverrà sorgente di ricchezze.

DIARIO

L'imperatore Francesco Giuseppe ha ricevuto un accoglimento entusiastico dalle popolazioni della Boemia; a Praga una moltitudine immensa erasi radunata sul passaggio dell'imperatore, e lo ha calorosamente acclamato. Sua Maestà non era più stato nella capitale della Boemia dall'anno 1866 in poi, prima della guerra colla Prussia.

Il *Moniteur Universel* scrive: « Abbiamo annunziato che, prescrivendo al generale du Barry di dirigere su Perpignano, verso la frontiera, dei rinforzi alle truppe della 32ª divisione, che già vi erano accantonate, il ministro della guerra aveva inviate a quell'ufficiale generale nuove istruzioni sulle misure da prendere onde preservare il nostro territorio dalle incursioni dei carlisti ed adempiere verso la Spagna i doveri che ci sono imposti dalla neutralità.

« Siamo oggi in grado di annunziare che delle istruzioni analoghe sono state inviate al generale Pourcet. Il comandante in capo della 38ª divisione ha ricevuto gli ordini più precisi perchè le autorità militari raddoppino la loro sorveglianza sulla linea dei Bassi-Pirenei e della Bidassoa. »

La *France* scrive essere ormai certo che si ha in animo di intraprendere una intera campagna sul terreno del settennato. Il marchese di Chambon, antico prefetto di Seine-et-Oise, sarà il candidato settennalista in questo dipartimento, come il signor Bruas lo è nel Maine-et-Loire.

Nell'annunziare la soprastante partenza del maresciallo Mac-Mahon per Lilla, un foglio parigino scrive: « Essere state delle considerazioni puramente militari che hanno indotto il maresciallo Mac-Mahon a ritardare il viaggio che da lungo tempo egli aveva progettato di fare nelle principali città del Mezzogiorno. Il maresciallo presidente ha voluto rendersi conto in persona dei risultati che possono derivare dalle grandi manovre, ed assicurarsi delle condizioni di organizzazione delle truppe. Laonde non ha esitato a differire l'epoca nella quale contava recarsi nei dipartimenti del Sud. »

Ora, quest'ultime parole lascierebbero sussistere il pensiero primitivo del viaggio, il quale verrebbe soltanto ritardato. Ma la *France* scrive che questa asserzione non è esatta e che in ogni modo verrà probabilmente a mancare il tempo per il nuovo viaggio presidenziale, caso che se ne conservasse ancora il progetto.

Il *Français* smentisce categoricamente la notizia data dal *Gaulois* che l'ambasciatore di Spagna abbia minacciato di chiedere i suoi passaporti ove non si fosse adottata qualche misura repressiva contro l'*Univers*.

Un dispaccio di Bruxelles ai giornali francesi annunzia che il settimo congresso internazionale degli operai tenne il 7 corrente una riunione in quella città, in mezzo alla generale indifferenza. Vi assistevano cinquanta persone circa. Alla sera doveva tenersi una seconda adunanza.

Da una corrispondenza dell'*Osservatore Triestino*, colla data di Canea 25 agosto, togliamo le notizie seguenti:

« Per ciò che riguarda l'idea che qualche potenza tendesse quando che siasi a vagheggiare il possesso di quest'isola per farne una novella Malta, e da un tal punto strategico minacciare il canale di Suez ed anche l'Egitto, dirò che chiunque conosce la politica esercitata oggidì dal governo ottomano non può a meno di persuadersi che la Turchia sarà ognor pronta a fare i più grandi sacrifici per non cedere neppure un palmo del suo attuale territorio, e molto meno trattandosi dell'isola di Candia che non cesserà mai di far parte dell'Impero ottomano. Chi esaminasse oltreciò lo spirito pubblico qui dominante, si persuaderebbe del pari che il popolo cretese, intrepido com'è, si mostrerà, qualora se ne presenti l'occasione, sempre pronto a difendere il suo governo e la sua terra contro qualsiasi nemico che tentasse minacciarla, sia per comprovare la sua lealtà verso il proprio governo, che per conservare i privilegi da questo accordatigli, che nell'isola di Creta vengono considerati come sacri ed intangibili. »

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Secondo l'avvertenza inserita nel n. 201, in data 24 agosto, ove è riportato l'esito degli esami di concorso ai posti di allievo-verificatore dei pesi e misure, sono invitati gli aspiranti non riusciti idonei a ritirare dalla divisione 3ª, sezione 2ª di esso Ministero, i propri documenti, o direttamente o facendo pervenire apposita domanda dalla prefettura o sottoprefettura del circondario in cui si trovano domiciliati.

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI VENEZIA

Il sottoscritto capitano di porto rende noto che il giorno 17 agosto scorso, nelle acque di Cortelazzo, fu ricuperata una parte di zattera, composta di num. 64 pezzi di legno di varie dimensioni.

Diffidasi chiunque possa avervi ragione di proprietà a rivolgersi a questa Capitaneria di porto nei termini voluti dall'art. 136 del Codice per la Marina mercantile.

Venezia, li 5 settembre 1874.

Il Capitano di Porto
V. PIOLA.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

BAJONA, 10. — Nessuna notizia di Spagna è venuta finora a confermare la notizia del *Times* che i carlisti abbiano tirato contro un treno, credendo ch'esso portasse i ministri di Germania e d'Austria.

LONDRA, 10. — Gli operai delle filature di Bolton respinsero la proposta di ridurre i loro salari del 5 per cento. Tutte le filature saranno chiuse alla fine della settimana e 14,000 operai resteranno senza lavoro.

I minatori delle contee di Durham e di Lancashire sembrano egualmente decisi di respingere qualsiasi riduzione di salari.

NEW-YORK, 10. — Le voci che la febbre gialla si propaghi rapidamente verso il sud sono esagerate. Le città di Galveston e di Nuova Orléans ne sono esenti.

LONDRA, 11. — Il *Times* ha da Berlino in data del 10: Le truppe di Yacoub, emiro di Casgar, comandate da suo figlio, hanno disfatto i Chinesi e minacciano la frontiera.

Il *Morning Post* smentisce la voce che tra la Francia e la Spagna le relazioni siano poco amichevoli, e trova naturale che il duca Decazes desideri di vedere in Ispagna un governo stabile, perchè la guerra civile costituisce un pericolo evidente per la Francia.

Lo *Standard* ha da Vienna in data del 10: Un dispaccio di Lemberg annunzia che le sorgenti di petrolio a Borislow bruciano fino da ieri. È impossibile di estinguere il fuoco. Le perdite sono immense.

PARIGI, 11. — Il maresciallo Mac-Mahon ricevette alle ore 1 1/2 in udienza solenne Vega Armijo, ambasciatore di Spagna. Questi, nel consegnargli le credenziali, espresse la sua viva soddisfazione di vedere ristabilite le relazioni ufficiali fra i due paesi; espresse la speranza che questo accordo contribuirà per terminare la guerra che devasta le provincie spagnuole limitrofe alla Francia; disse che il riconoscimento delle potenze, grazie alle risorse della Spagna, sarà un mezzo efficace per assicurare la pace, che è la più grande aspirazione del popolo spagnuolo e che gli darà la prosperità che interessa la Francia sotto tanti rapporti. Il ministro terminò dicendo: « Io sarò assai lieto se, seguendo i voti della Spagna, io potrò sviluppare e rassodare le buone relazioni che esistono fra i due paesi »

Il maresciallo rispose: « Voi potete essere persuaso del mio desiderio di rassodare le buone relazioni che devono unire i due paesi. Io non ho mai cessato di fare voti per la prosperità della Spagna, che interessa tutte le potenze europee e specialmente la Francia. Siate sicuro che riceverete sempre da me, pel compimento della vostra missione, il più benevolo concorso. »

LONDRA, 9. — Ieri sera a Thorpe, presso Norwich, ebbe luogo uno spaventevole scontro sulla ferrovia *Great Eastern*. Vi sono 15 morti e 30 feriti.

PARIGI, 11. — Vega Armijo, ambasciatore di Spagna, dopo di essere stato ricevuto da Mac-Mahon, andò a visitare il duca Decazes.

Mac-Mahon partì questa sera alle ore 6 per Lilla, Arras, Bethune, Amiens e Saint-Quentin, per assistere alle manovre dei corpi d'esercito comandati dai generali Clinchant e Montaudon. Il maresciallo ritornerà a Parigi venerdì.

Borsa di Firenze — 11 settembre.

Rendita italiana 5 0/0	71 75	nominale
Napoleoni d'oro	22 04	contanti
Londra 3 mesi	27 52	»
Francia, a vista	110 32	»
Prestito Nazionale	67 —	nominale
Azione Tabacchi	836 —	»
Azioni della Banca Naz. (nuove)	1919 1/2	fine mese
Ferrovie Meridionali	348 —	»
Obbligazioni Meridionali	218 1/2	nominale
Banca Toscana	1440 —	»
Credito Mobiliare	731 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	214 50	contanti
Banca Generale	— —	

Buona.

Borsa di Parigi — 11 settembre.

	10	11
Rendita francese 3 0/0	64 52	64 65
Id. id. 5 0/0	100 27	100 40
Banca di Francia	3890 —	3885 —
Rendita italiana 5 0/0	67 15	67 05
Id. id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	328	328 —
Obbligazioni Tabacchi	492 50	— —
Ferrovie V. Emanuele (1863)	203 —	203 —
Ferrovie Romane	68 75	68 —
Obbligazioni Romane	183 50	183 50
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 16 1/2	25 17
Cambio sull'Italia	9 1/8	9 1/8
Consolidati inglesi	92 3/4	92 3/4

Borsa di Berlino — 11 settembre.

	10	11
Austriache	195 —	195 7/8
Lombarde	87 1/4	87 1/2
Mobiliare	148 1/2	149 —
Rendita italiana	67 5/8	67 1/2
Rendita turca	44 7/8	44 7/8

Borsa di Vienna — 11 settembre.

	10	11
Mobiliare	245 75	245 75
Lombarde	144 25	144 —
Banca Anglo-Austriaca	159 75	161 —
Austriache	316 50	317 50
Banca Nazionale	976 —	981 —
Napoleoni d'oro	8 81	8 81
Cambio su Parigi	43 50	43 50
Cambio su Londra	109 80	109 80
Rendita austriaca	74 70	74 70
Rendita austriaca in carta	71 70	71 70
Union-Bank	127 75	128 75

Borsa di Londra — 11 settembre.

Consolidato inglese	da 92 5/8	a 92 3/4
Rendita italiana	» 66 5/8	» 66 7/8
Turco	» 44 5/8	» 44 3/4
Spagnuolo	18 1/8	— —
Egiziano (1868)	da 80 1/8	a 80 3/8

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 11 settembre 1874, ore 16 25.

Barometro alzato fino a 4 mm. in Sardegna e in altre stazioni occidentali. Stazionario altrove. Cielo coperto o nuvoloso nella maggior parte d'Italia. Mare grosso a Livorno, agitato alla Palmaria, a Piombino, a Portotorres e nello stretto di Messina. Dominano venti freschi o forti fra libeccio e maestrale. Tempesta di sud-ovest sul canale della Manica. I venti delle regioni occidentali estenderanno il loro dominio e agiteranno ancor più il Mediterraneo. Tempo vario al turbato.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 11 settembre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 2	764 6	763 6	764 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 4	26 9	27 3	21 3	Termometro
Umidità relativa	86	54	53	83	Massimo = 28 5 C. = 22 8 R. Minimo = 19 1 C. = 15 3 R.
Umidità assoluta	16 37	14 18	14 28	15 60	
Anemoscopio	S. 0	SO. 2	O. SO. 9	S. 1	Pioggia in 24 ore poche gocce.
Stato del cielo	7. cumuli strati vaporoso	3. cumuli strati cirri	cumuli dal N. all' E. veli sparsi	10. bello	Perturbati il bifilare ed il verticale. A 1 ora dopo mezzodì poche gocce, temporali lontani al N. ed al S.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 12 settembre 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 75	— —	71 70	71 60	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 74	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto piccoli pezzi	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto stallonato	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 74	537 50	— —	517 —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° aprile 74	— —	75 85	75 80	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	»	— —	75 50	75 40	— —	— —	— —	— —	— —
Detto Rothschild	1° giugno 74	— —	75 —	74 75	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 74	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 74	1000 —	1195 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 74	500 —	409 —	408 50	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	»	500 —	209 —	208 50	209 50	209 —	— —	— —	— —
Banca Austro-Italiana	»	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	»	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	»	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	1° ottobre 73	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 65	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni delle Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a gas	1° semestre 74	500 —	360 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 74	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	»	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Credito Immobiliare	»	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Credito Mobiliare Italiano	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90			
Marsiglia	90	109 30	109 20	— —
Lione	90			
Londra	90	27 52	27 48	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 02	22 —	— —
Sconto di Banca				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

Banca Italo-Germanica 209 75, 50, 25 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 28 settembre 1874, alle ore 1 pom. si procederà in Roma, avanti il direttore territoriale d'artiglieria e nel locale della Direzione suddetta, situata nella piazza S. Calisto in Trastevere, n. 16, piano 1°, alla vendita per mezzo dei pubblici incanti delle seguenti polveri:

N. dei lotti	OGGETTO	Quantità	Importo di ogni lotto	Deposito a farsi per ciascun lotto	PIAZZE E MAGAZZINI ove si trovano le polveri
1	Polveri da mina e da caccia diverse . . . Chilogr.	6052	L. 6078	L. 1300	
2	Polvere da mina in cartocci da chilogr. 1 . N.	8568	8568	1800	
3	Polveri da mina diverse Chil.	10000	10000	2000	
4	Dette »	10000	10000	2000	
5	Dette »	10000	10000	2000	
6	Dette »	10000	10000	2000	
7	Dette »	10000	10000	2000	Cagliari, magazzino detto Is Mirrionis.
8	Dette »	10000	10000	2000	
9	Dette »	10000	10000	3000	
10	Dette »	10000	10000	2000	
11	Dette »	10000	10000	2000	
12	Dette »	10000	10000	2000	
13	Dette »	10000	10000	2000	
14	Dette »	10000	10000	2000	
15	Dette »	8408 15	8408 15	1700	
16	Dette »	10000	10000	2000	Bari, magazzino del comando locale.
17	Dette »	8980	8980	1800	
18	Dette »	10000	10000	2000	
19	Dette »	10000	10000	2000	
20	Dette »	10000	10000	2000	
21	Dette »	10000	10000	2000	
22	Dette »	10000	10000	2000	
23	Dette »	10000	10000	2000	
24	Dette »	10000	10000	2000	
25	Dette »	10000	10000	2000	
26	Dette »	10000	10000	2000	
27	Dette »	10000	10000	2000	
28	Dette »	10000	10000	2000	
29	Dette »	10000	10000	2000	
30	Dette »	10000	10000	2000	
31	Dette »	10000	10000	2000	
32	Dette »	10000	10000	2000	
33	Dette »	10000	10000	2000	Gaeta, magazzini di Monte Orlando.
34	Dette »	10000	10000	2000	
35	Dette »	10000	10000	2000	
36	Dette »	10000	10000	2000	
37	Dette »	10000	10000	2000	
38	Dette »	10000	10000	2000	
39	Dette »	10000	10000	2000	
40	Dette »	10009	10000	2000	
41	Dette »	10000	10000	2000	
42	Dette »	10000	10000	2000	
43	Dette »	10000	10000	2000	
44	Dette »	10000	10000	2000	
45	Dette »	10000	10000	2000	
46	Dette »	10000	10000	2000	
47	Dette »	10000	10000	2000	
48	Dette »	10000	10000	2000	
49	Dette »	10000	10000	2000	
50	Dette »	10000	10000	2000	
51	Polvere da caccia ordin. in scatole di grammi 500 N.	5292	5821 20	1200	Alessandria, mag. della Cittadella.
52	Polvere da caccia fina e ordinaria in scatole di grammi 500 e 250 . »	5920	6965 60	1400	Genova, magazzino di S. Benigno.
53	Polveri da mina diverse Chil.	3400	3400	700	Brescia, polv. grande del Castello.

Le polveri suddette dovranno essere ritirate dai locali ove si trovano fra il termine di giorni 180 dalla data di partecipazione dell'approvazione del contratto, previo però il pagamento del prezzo di aggiudicazione e l'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 7 delle condizioni inserte nelle richieste.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta dalle ore 10 ant. alle ore 3 pom., e presso le Direzioni Territoriali di Alessandria, Ancona, Bologna, Capua, Firenze, Genova, Messina, Piacenza, Torino, Venezia e Verona, come altresì presso i Comandi locali di Napoli, Livorno, Cagliari, Milano, Palermo, Brescia, Gaeta e Bari: le polveri sono visibili nei locali sovraindicati.

Sono fissati a giorni 15 i fatali per l'aumento del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un aumento di un tanto per cento, maggiore dell'aumento minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopochè saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare il deposito della somma segnata di contro a ciascun lotto, presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle Tesorerie dello Stato, in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno esser fatti dalle ore 10 ant. alla 12 merid. del giorno 28 settembre 1874.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'acquisto di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni Territoriali d'Artiglieria e Comandi locali suddetti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Roma, 12 settembre 1874

Per la Direzione
Il Segretario: C. POTESTÀ.

5225

Municipio di Caggiano

AVVISO D'ASTA

per la costruzione della ruotabile obbligatoria che dal comune di Caggiano mena alla Nazionale Contursi Gaveta del Gange.

Si fa noto al pubblico che essendo andata deserta la subasta nel primo corrente mese si procederà il giorno 20 prossimo dinanzi la Giunta a novello incanto per l'appalto della costruzione della strada sopraddetta colle seguenti condizioni modificate dal Consiglio nello interesse dello intraprenditore.

L'appalto ha per oggetto l'eseguimento dei lavori previsti a norma del progetto dell'ingegnere signor Lelio De Jusi, superiormente approvato, nella somma complessiva di L. 57,000.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato di idoneità di data non anteriore dai sei mesi rilasciato da un ingegnere degli uffici tecnici dello Stato o della provincia o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio. Saranno esclusi da tale formalità i laureati ingegneri.

Sarà inoltre obbligo dei concorrenti depositare presso l'ufficio nell'atto che sarà ammesso agl'incanti la somma di L. 3000 in valuta legale come guarentigia dell'asta, e tale somma sarà restituita dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella dello aggiudicatario che rimarrà sino alla stipula definitiva quando dovrà dare la cauzione di L. 8000, che non sarà altrimenti accettata se non in valuta legale, in rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico od in cedole e cartelle al portatore al valore corrente. Gl'incanti avranno luogo col metodo della candela vergine sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Le offerte dovranno essere formolate in base ad un tanto per cento di ribasso non inferiore al mezzo per cento sulla intera somma applicabile indistintamente a tutti i lavori a corpo ed a misura.

Non saranno accettate offerte condizionate nè quelle in cui senza indicazione fissa di somme il concorrente si riferisce ad offerte fatte per altre imprese.

Sarà obbligo del deliberatario dar principio ai lavori subito dopo la consegna e proseguendoli con la dovuta regolarità e diligenza dovrà darli compiutamente ultimati fra 18 mesi dalla data del verbale di consegna.

La collaudazione finale avrà luogo dopo sei mesi dalla data dell'ultimazione regolarmente accertata mediante verbale dell'ingegnere direttore.

I pagamenti in acconto nel corso delle opere saranno effettuati dall'Amministrazione per la parte che le spetta, fra un mese dalla notificazione degli scandagli parziali operati dall'ingegnere del Genio civile preposto per l'oggetto e la parte che tocca alla provincia, ed al Governo a titolo di sussidio, stato di già decretato, a misura che verranno emessi i relativi buoni e mandati, senza che dall'autorità municipale possa interporsi incaglio od indugio.

Tali pagamenti in acconto per ogni volta verranno fatti in ragione non inferiore di L. 5000 di lavoro, detratto in ogni caso quel tanto che offrirà l'applicazione del ruolo della prestazione in natura. Resta in diritto lo appaltatore indugiare e colle proporzioni suddette pretendere in ragione del lavoro fatto in più.

L'appaltatore dovrà sottostare a tutte le condizioni, patti e riserve espresse nel capitolato generale e speciale depositato nell'ufficio del comune del quale chiunque potrà prenderne visione dalle 7 del mattino all'una dopo mezzodì, e che col presente manifesto formerà parte integrante del contratto.

Il termine utile per presentare le offerte in ribasso non inferiore al ventesimo scadrà alle 12 meridiane del giorno 27 corrente mese, restando così abbreviati i termini.

Le spese tutte relative all'asta, alla stipula del contratto, nonchè quelle del bollo, registro, copie, pubblicazioni e stampe saranno a carico dell'imprenditore.

Dal Palazzo Municipale di Caggiano, il 4 settembre 1874.

Visto — *Il Sindaco:* P. ISOLDI.

Il Segretario Comunale: GIUSEPPE ANTONIO PUCCIARELLI.

?80

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO MILITARE DI SALERNO (39°)

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno 18 del corrente mese di settembre, alle ore 8 antimeridiane, si procederà in Salerno, quartiere S. Benedetto, avanti il presidente del Consiglio d'Amministrazione suddetto, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità	N. dei lotti	Quantità per ciascun lotto	Prezzo per ogni oggetto	Importo di cadun lotto	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINI PER LE CONSEGNE
1	Stelle senza disco in panno rosso . .	5650	1	5650	» 10	843 60	100 »	31 ottobre 1874.
2	Disco di stella di panno per fanteria .	2786		2786	» 10			
3	Disco di stella di panno per distretti .	5778	1	5778	» 10	577 80	100 »	31 ottobre 1874.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Amministrazione di questo corpo e presso i Distretti militari nelle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti mediante schede segrete, firmate e suggellate, scritte su carta col bollo da una lira.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore del miglior offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto al prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 5 decorribili dall'una pomeridiana del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle degli altri Distretti aventi sede nei capoluoghi di Divisione militare, o presso le Tesorerie del Regno, o la Cassa dei depositi e prestiti, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente ed in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore 7 alle ore 10 di ciascun giorno.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non siano stese su carta da bollo da lire 1, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti ai distretti militari sopra avvertiti, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questo corpo prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario. Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli generali e speciali che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

Si prevengono i concorrenti all'asta che tanto il capitolato generale che i capitoli speciali o parziali sono visibili presso le varie Direzioni di Commissariato Militare del Regno.

Si avverte in ultimo che i contratti da stipularsi con le persone che rimarranno deliberatarie s'intendono esecutorii dal giorno stesso della loro stipulazione.

A Salerno, addì 8 settembre 1874.

5400 *Il Direttore dei conti:* PERUCATTI.

AUTORIZZAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Nell'interesse ed a nome dei signori Sebastiano Pesce fu Giacinto e Giacinto Mandillo fu Bernardo, residenti nella provincia di Genova, il 1° nel comune di Campofreddo ed il 2° in quello di Voltri, e per gli effetti di cui all'articolo 111 del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti stato approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si pubblica il seguente decreto giudiziario:

Il tribunale civile in Genova, sedente, sezione 2ª, udita nuovamente in camera di consiglio la relazione degli atti fatta dal giudice delegato; veduti i documenti uniti al ricorso, autorizza la restituzione delle lire 2046 80 ed interessi di cui nel ricorso a partire dal 14 agosto 1858 in poi a termini dell'articolo 88 del regolamento 8 ottobre 1870;

Dichiara che gli aventi diritto alla successione del fu Giuseppe Piana fu Matteo, proprietario e commerciante domiciliato e residente in suo vivente a Campofreddo sotto la giurisdizione di questo tribunale, ove morì, sono unicamente le di lui figlie Catterina e Maria Geronima, oltre la moglie Manitto Giuseppina fu Girolamo, domiciliate e residenti a Campofreddo;

Che eredi del fu medico Bernardo De Giovanna fu Giuseppe, domiciliato e dimorante in suo vivente a Campofreddo suddetto, ove morì, sono unicamente i di costui figli Giuseppe maggiore di età e Michelangelo minore, oltre la moglie Bianca Leoni fu Michelangelo, tutti e tre domiciliati e dimoranti a Genova;

Che la capitale somma di lire 2046 80 stata depositata dal fu Giuseppe Piana predetto nel 1858 nella Cassa di depositi e prestiti avente sede in Torino, come risulta da cartella di deposito portante il n. 10315, datata da Torino 25 agosto 1858, spetta in parte eguale a detti Giuseppe e Michelangelo fratelli De Giovanna figli del predetto fu dott. Bernardo, il quale aveva diritto al deposito;

Che gli interessi su detta capitale somma a partire dalli 14 agosto 1858 sino al giorno 19 luglio 1863, data della morte del dott. De Giovanna, sono pure dovuti per eguale porzione ai detti di lui figli Giuseppe e Michelangelo;

Che il figlio Giuseppe ha diritto ai tre ottavi degli interessi scaduti dopo la morte del dott. De Giovanna, mentre gli altri cinque ottavi spettano a Bianca Leoni fu Michelangelo vedova del dott. De Giovanna, e cioè due ottavi per diritto di successione e gli altri tre ottavi come avente l'usufrutto legale sui beni del minore figlio Michelangelo De Giovanna e quindi sulla parte della somma come sopra depositata ed allo stesso spettante;

Dichiara che detta capitale somma di lire 2046 80 va pagata per metà al coesponente Sebastiano Pesce fu Giacinto, proprietario, domiciliato e dimorante a Campofreddo, come cessionario del Giuseppe De Giovanna, e che l'altra metà va pagata a Bianca Leoni fu Michelangelo vedova De Giovanna, domiciliata e dimorante in Genova, quale amministratrice legale del minorenne figlio Michelangelo De Giovanna predetto, essendo stata abilitata ad esigere detta metà con decreto di questo tribunale in data 8 febbraio 1872;

Dichiara che gli interessi di cinque anni sulla capitale somma debbono pagarsi al Sebastiano Pesce quale cessionario del Giuseppe De Giovanna e di Bianca Leoni vedova De Giovanna, e che la residua somma a titolo di interessi scaduti dopo la morte del dottor De Giovanna spetta per tre ottavi al Giuseppe De Giovanna e per cinque ottavi alla Bianca Leoni vedova De Giovanna e per essi al coesponente Giacinto Mandillo loro mandatario speciale in virtù di atto 7 ottobre 1872 notaio Marchini e 17 febbraio 1871 notaio Scaniglia, al quale Mandillo dovrà anche eseguirsi il pagamento della metà della capitale somma e degli interessi scaduti prima della morte del dott. De Giovanna e dovuti al Michelangelo De Giovanna, come mandatario della di costui amministratrice Bianca Leoni vedova De Giovanna, in virtù dell'atto succitato 17 febbraio 1871, a rogito Scaniglia.

Dichiara infine che il Sebastiano Pesce in virtù dell'atto di cessione ed il Giacinto Mandillo in forza del mandato da parte del Giuseppe De Giovanna e della Bianca Leoni vedova De Giovanna tanto a nome proprio di quest'ultima, quanto quale amministratrice legale del figlio Michelangelo sono autorizzati a ritirare la intiera somma e gli interessi tutti risultanti dalla cennata cartella di deposito avente il n. 10315.

Genova, 28 marzo 1874.

Firmati: LEVERONI giudice ff. di pres.
5155 F. RAGGIO vicecanc.

ESTRATTO DI SENTENZA.

Il tribunale civile e correzionale di Roma, sezione 1ª, con sentenza ad istanza di Zuppati D. Lorenzo, domiciliato in Roma, pubblicata nell'udienza del giorno 1° agosto 1874, rilasciata in forma esecutiva dal vicecancelliere Carlo Pagnoncelli li 7 detto e notificata li 10 settembre 1874 pel ministero dell'usciere delegato Pietro Reggiani, dichiarata la contumacia dei signori Gagliano Giovanni, Maria, ed Anna Canori Focardi, vennero condannati ciascuno per la sua parte, come eredi del loro genitore Filippo, a pagare a favore del Zuppati suddetto lire 3258 41, dovute come agli atti, e condannati alle spese del giudizio. 5396

AVVISO.

Il sottoscritto, ad ogni migliore effetto di ragione, rende noto che, non avendo alcuno degli attuali interessati disdetta la Società in accomandita sotto la ditta Federigo De Larderel e C. costituita con la privata scrittura del 21 luglio 1858, autenticata dal notaro Patrizio Del Corda, e registrata a Livorno il 26 di quel mese, privati vol. 213, pag. 198, cas. 3, col pagamento di it. lire 9 a Fedele Landi, la Società ridetta rimase prorogata per un quinquennio in virtù del patto espresso nell'art. 23 della menzionata scrittura.

Livorno, li 4 settembre 1874.

Conte FEDERIGO DE LARDEREL gerente.
5377

CONGREGAZIONE ED OSPIZIO DI CARITÀ DI CUNEO

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 9 a. m. del 30 settembre p. v., in Cuneo, e nella sala delle adunanze d'esso Istituto, avanti il di lui presidente ed il di lui segretario notaio infrascritto, si procederà all'incanto col mezzo dell'estinzione di candela vergine, stato tale incanto di vendita deliberato dal detto Istituto ed approvato dalla Deputazione provinciale con ordinati 20 di maggio e 17 di giugno ultimi, e con decreto del 20 di luglio successivo, degli stabili infradesignati, propri della detta Opera Pia, in tre distinti lotti e coll'osservanza delle relative condizioni.

Lotto primo.

Cascina detta *Ruatta Canale*, sul territorio di Cuneo, regione Villasco, composta di caseggiato civile e rustico airale, giardino, orto e campi, coi numeri di mappa 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1897, 1898, 2041 e 2045, d'ettare 8, are 37 e centiare 91, stata stimata a L. 28,907 90.

Lotto secondo.

Metà della cascina detta *Colonnella Vecchia*, pure sul territorio di Cuneo, nella sezione *Oltre Grana*, nella regione e cantone di *S. Pietro del Gallo*, dell'estensione questo lotto d'ettare 20, are 96 e centiare 15, stata stimata a L. 74,273 62.

Lotto terzo.

L'altra metà dell'or detta cascina *Colonnella Vecchia*, d'ettare 20, are 96 e centiare 37, stata stimata a L. 74,230 36.

L'intiera cascina è annotata in catasto coi numeri di mappa 7179, 7182, 7178, 7189, 7188, 7190, 7187, 7181, 7185, 7522, 7180, 7177, 7183, 7184, 7186.

I lotti secondo e terzo dopo essere incantati separatamente lo verranno unitamente.

In quanto alle condizioni che regolano la divisione dei lotti primo e secondo, sono specificate nell'apposito capitolato visibile ad ognuno, come pure tutte le condizioni relative alla vendita di cui si tratta, nella segreteria del succitato Istituto.

Le offerte in aumento non saranno minori di L. 10 sull'estimo a cadun lotto dato e sopra specificato.

Nessuno potrà offrire senza che vi sia stato ammesso dal prefato signor presidente ed abbia depositato nella Tesoreria di detta Opera Pia una somma pecuniaria ascendente in complesso al 6 per 0/0 del valore stato sopra annotato a quel lotto cui si vuole offrire per le spese occorrenti dell'incanto che saranno tutte a carico dei deliberatari quantunque eccedenti anche la somma depositata.

Gli stabili suddesignati si vendono tal quali sono affittati sino all'11 di novembre del 1880, ed a corpo e non a misura.

Il prezzo dovrà pagarsi rispetto ai lotti 2 e 3, repartitamente in quattro rate eguali, la prima appena la vendita sarà resa definitiva e le altre tre una per ciascun anno dei tre successivi alla prima rata, e rispetto al lotto 1° in tre rate, la prima non sì tosto la vendita sarà definitiva e le altre due nei due anni susseguenti. Saranno permessi gli acconti del prezzo purchè non minori d'una rata ossia d'un quarto riguardo ai lotti 2 e 3 e non minori d'un terzo relativamente al lotto 1°. In questo caso dovrà esservi un preavviso almeno d'un mese.

Sul prezzo, o parte di esso non soddisfatto, decorreranno gl'interessi del 6 per 0/0 dal giorno stesso in cui la vendita si rese definitiva, da corrispondersi annualmente.

I deliberatari entreranno in possesso come proprietari degli stabili acquistati il giorno stesso in cui la vendita sarà loro resa definitiva, salvo però l'osservanza, come sopra si disse, dell'affittamento.

Il termine utile per l'aumento a quello stato offerto nel primo incanto è di giorni venti.

Tale aumento non sarà minore d'un vigesimo.

Per tutto ciò e quanto non venne particolarmente disposto si osserverà il prescritto dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del quattro di settembre 1870.

Cuneo, 18 agosto 1874.

Per l'Amministrazione della Congregazione ed Ospizio di Carità
5302 Il Segretario: FLORIS not.

PROVINCIA DI BARI

Comune di Conversano

AVVISO D'ASTA per lo appalto a termini abbreviati dei dazi di consumo governativi e comunali.

Si fa noto al pubblico che nel mattino di martedì giorno quindici del corrente mese, alle ore dieci antimeridiane, nell'ufficio destinato all'assessore delegato alla polizia urbana e rurale, messo nella pubblica piazza di questo comune, il sindaco del municipio od un suo delegato procederà ai pubblici incanti a termini abbreviati di giorni cinque per lo appalto dei seguenti dazi di consumo governativi e comunali:

1° Tutti i dazi di consumo compresi nella legge del 3 luglio 1864 e nel decreto legislativo del 28 giugno 1866, escluso il solo dazio sull'olio d'ulivo, e compresi i dazi comunali sul pesce fresco e sui pesci salati.

2° Dazio sul dritto di peso e misura pubblica, ed occupazione dei suoli pubblici.

3° Dazio sul vino.

I suddetti dazi saranno dati in appalto complessivamente, ed il prezzo fissato a base degli incanti è di annue lire cinquantunmila trecento.

Mancando oblatori per lo appalto complessivo, si procederà all'appalto parziale, in tre lotti distinti, tenendosi a base degli incanti i prezzi seguenti:

1° Pel dazio sul vino, annue lire trentamila, dico . . . . L. 30,000 00

2° Pel dazio sul dritto di peso e misura pubblica, ed occupazione de'suoli pubblici, annue lire duemilatrecento, dico. . . . . L. 2,300 00

3° Per tutti gli altri dazi, esclusi quello sull'olio, sul vino e sul dritto di peso e misura pubblica, ed occupazione di suoli pubblici, annue lire diciannovemila, dico . . . . L. 19,000 00

Gl'incanti saranno aperti in aumento sulle somme summenzionate, e ciascuna offerta non potrà essere inferiore a lire cinquanta, quando si tratta di appalto complessivo di tutti i dazi, e all'un per cento sul prezzo stabilito a base degli incanti, quando la licitazione ha luogo separatamente per ciascun lotto da appaltarsi.

L'appalto avrà la durata di un anno solo, e comincierà, pel vino, dal quindici settembre del corrente anno 1874, e tutti gli altri dazi dal dì primo gennaio 1875, e sarà deliberato a favore dell'ultimo maggiore offerente col metodo della estinzione delle candele vergini, e sotto lo adempimento di tutti i patti e condizioni stabiliti dalla Giunta municipale con suo deliberato del nove settembre corrente mese, da registrarsi assieme agli atti, delle quali si può prendere cognizione in questa segreteria nelle ore d'ufficio, cioè dalle sette antimeridiane all'una pomeridiana di ciascun giorno non festivo.

Seguita l'aggiudicazione definitiva si potranno accettare nuove offerte di aumento, purchè non siano inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e sieno presentate nel termine di giorni cinque dalla medesima, scadenti a mezzodì di lunedì giorno ventuno del mese corrente.

Per essere ammessi all'asta occorrerà giustificare preventivamente il fatto deposito di lire cinquecento nelle mani del segretario comunale per garantia dell'asta, e per anticipazione delle spese occorrenti, e presentare idonea garanzia, che sarà accettata da chi presiederà alla medesima.

Conversano, li 9 settembre 1874.

5394 *Il Segretario Comunale:* FRANCESCO VAVALLE.

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E TASSE

INTENDENZA DI FINANZA DI POTENZA

Avviso per miglioria.

Nell'incanto tenuto addì 31 agosto 1874 nell'ufficio di Registro di Matera è stato deliberato l'affitto dello stabile denominato Masseria Igino, posto nel comune di Matera, per l'offerto prezzo di lire 7025.

Si fa noto pertanto che il termine utile per presentare l'offerta di aumento, non minore del ventesimo, sull'indicato prezzo di deliberamento, andrà a scadere alle ore 10 ant. del giorno 15 settembre 1874, e che la offerta medesima sarà ricevuta dall'ufficio suddetto insieme alla prova dell'eseguito deposito del decimo della somma offerta per garantia della medesima.

Matera, addì 31 agosto 1874.

5397 *Il Ricevitore.* L. CICCOTTI.

CONVITTO CANDELLERO
TORINO, via Saluzzo, numero 33.
ANNO XXX.

Col 2 novembre si ricomincia la preparazione per gl'Istituti Militari. 5223

Bando di vendita giudiziale.
(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto che nell'udienza del 15 ottobre 1874, innanzi al tribunale civile e correzionale di Roma, destinata con ordinanza presidenziale del 2 luglio prossimo passato, avrà luogo la vendita all'incanto de' seguenti fondi, ordinata con sentenza di questo tribunale del 4 ottobre 1873 ad istanza di Giovanni Aloisi, domiciliato elettivamente in Roma, piazza S. Marco, n. 15, in danno di Giuseppe Laurenti di Monteporzio.

1° L'utile dominio di numero 7 fondi rustici seminativi, olivati, vignati, siti in Monteporzio, nelle contrade la Valle, Montaghella, Fontana Candida e Torricella, segnati nella mappa censuaria coi numeri 1353, 1434 sezione 1ª, 78, 289-290, 408 sub. 1 e 2 sezione 2ª;

2° L'utile dominio di altri tre fondi rustici, siti in tenimento di Monte Compatri, contrade Pallotta e Pantano, segnati in mappa ai numeri 3212 sez. 1ª, 173 sez. 2ª e 246 sub. 2;

3° Libera proprietà di una casa per uso di abitazione, sita in Monteporzio, via Rosa, segnata in mappa col numero 8 sub. 2.

La vendita de' descritti fondi seguirà in un sol lotto, e l'incanto si aprirà sul prezzo complessivo di lire 886 offerto dal creditore istante sul moltiplico del tributo fondiario a forma di legge.

Chi vorrà offrire all'incanto dovrà depositare nella cancelleria del tribunale il decimo del prezzo, più lire 180 per le spese approssimative della vendita.

Le altre condizioni della vendita sono trascritte nel bando depositato in cancelleria.

Si avvertono infine tutti i creditori iscritti di presentare le loro dimande di collocazione al giudice delegato nel termine di giorni trenta dalla notifica del bando.

Roma, li 9 settembre 1874.

Per estratto conforme
5366 TIBERIO DEL FERRO proc.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 5 agosto 1874 ha ordinato che i due certificati di rendita iscritta in testa ad Accongiagioco Gabriele fu Antonio, l'uno di annue lire 1195, n° 212797, e l'altro di annue lire 5, n° 263648, siano annullati e formate cartelle al portatore da consegnarsi al sottoscritto.

4842 ANTONIO PUCA.

ORDINANZA. 5389
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo, sezione promiscua, sul ricorso della signora Angela Celestina Eugenia Collignon, moglie al sig. Lorenzo Rosy, presa lettura della conclusione del Pubblico Ministero sotto il giorno 27 luglio 1874 ha emessa la seguente ordinanza:

Ordina che l'annua rendita di lire cento del numero 38730 ed oggi di n. 385240, e del registro di posizione 1485, in atto iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore della signora Collignon Lucia fu Francesco, nubile, domiciliata a Palermo, e datata a Palermo il 2 aprile 1867, fosse invece intestata alla signora Angela Celestina Eugenia Collignon domiciliata a Parigi.

BANDO VENALE.
(2ª *pubblicazione*)

Si fa noto al pubblico che nel giorno di venerdì 16 ottobre 1874 alle ore 11 antimeridiane nella sala d'udienza del Regio tribunale civile e correzionale di Frosinone, come da verbale di vendita infruttuosa e relativa sentenza 14 agosto corrente, registrato a Frosinone il 17 detto, al volume 3°, foglio 207, colla tassa di lire 6 a debito,

Ad istanza della signora Mattei Filomena vedova del fu Luigi Martinetti, nella qualifica di madre tutrice e curatrice legittima del minorenne Antonio Martinetti attrice domiciliata in Alatri, ed elettivamente in Frosinone in casa del procuratore signor Pietro avv. Fortuna, dal quale è rappresentata, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 11 marzo 1872,

E in seguito al precetto dieci marzo 1869, notificato a cura dell'istante al signor Vincenzo Martinetti debitore, domiciliato in Alatri, e trascritto al Regio ufficio delle ipoteche di Frosinone il 13 marzo detto al volume quarantadue, articolo 82, colla tassa di lire 5 e cent. 50, ed in adempimento alla sentenza 20 dicembre 1872 di questo tribunale pubblicata dal cancelliere il 23 detto mese ed anno, e notificata al debitore il diecinove febbraro milleottocentosettantatrè a mezzo dell'usciere Ascenzi Pietro addetto alla R. pretura di Alatri ed annotata al suddetto ufficio delle ipoteche di Frosinone in margine alla trascrizione del summentovato atto di precetto il dodici corrente giugno al num. 1042, colla tassa in ripetizione di lire 4 25,

Sarà posto all'incanto e deliberato all'ultimo e migliore offerente il seguente immobile:

Parte di casa, posta in Alatri in contrada Vineri, sotto la venerabile chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, n. 5 civico ed in mappa alli nn. 26 sub. 3, 27 sub. 1, 2 e 28 sub. 3, coll'estimo censuario di scudi cinquanta, confinante coi beni degli eredi del fu Felice Orsini, Dell'Omo Giovanni Battista, Sperduti Giacinto, Ascenzi Salvatore, Domenico Evangelisti, e Capitolo di Santa Maria.

La suddetta porzione di casa è stata attribuita al debitore pignorato colla perizia 3 giugno 1869 del perito Evangelisti, ed è precisamente quella descritta alla cartella n. 1 della suddetta perizia.

Condizioni della vendita:

L'asta sarà aperta sul prezzo ribassato in lire 947 93.

L'immobile sarà venduto con tutti i diritti e servitù sì attive che passive ad esso inerenti.

La delibera sarà effettuata al maggiore offerente a norma di legge, e le offerte non potranno essere minori di lire dieci.

Niuno sarà ammesso ad offerire se prima non avrà depositato in questa cancelleria in danaro o in rendita del Debito Pubblico dello Stato al portatore valutato a norma del listino ufficiale di Borsa il decimo del prezzo d'incanto, e dovrà inoltre depositare in danaro la somma di lire duecento importare approssimativo delle spese.

Dovrà il compratore rispettare le eventuali locazioni in corso, salvo ogni diritto che a termini di legge gli possa competere per ottenere le risoluzioni delle medesime.

Manda il presente notificarsi, pubblicarsi, affiggersi e depositarsi e per estratto inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari in conformità dell'articolo 667 Codice di procedura civile.

Ordina ai creditori inscritti di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi nel termine di giorni trenta dalla notificazione del presente bando onde possa aver luogo il giudizio di graduazione, alla istruzione del quale venne delegato questo signor giudice Puccini avvocato Vincenzio.

Frosinone, 26 agosto 1874.

Firmato Carniti Carlo vicecancelliere.
Per copia conforme al suo originale.

Frosinone, 27 agosto 1874.

5349 R. FESTA CAMPANILE.

DELIBERAZIONE.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, in 1ª sezione, con deliberazione del 5 agosto 1874 dispose così: "Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina che la Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia annulli il certificato di rendita iscritta cinque per cento, di annue lire 1630, intestato sotto il numero 161999 al signor Amitrano Francesco fu Giuseppe, e della correlativa rendita per lire milleventi formi tre certificati, due di annue lire quattrocentodieci ciascuno, intestandoli per la proprietà ai figli minori nati e nascituri dai coniugi Paolo Centonze e Teresa Milano, sotto l'amministrazione del padre, e col dritto di accrescere fra loro, ed in usufrutto, uno a Rosa Milano fu Vincenzo e l'altro a Concetta Redolatti fu Giovanni, ed il terzo di annue lire dugento per la proprietà a favore dei medesimi minori nati e nascituri, con lo stesso vincolo, ed in usufrutto a Francesca d'Alessandro di Tito; e tramuti poi le rimanenti annue lire seicentodieci in cartelle al portatore, consegnandole per annue lire quattrocentodieci a Rosa Milano fu Vincenzo, e per annue lire dugento a Vincenzo Taccarino fu Gennaro."

Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo giudice ff. da presidente, Gaetano Rossi e Antonio Cafaro giudici, oggi, 5 agosto 1874 — Nicola Palumbo.

4854 GIUSEPPE RUSSO proc.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

2° Avviso d'Asta.

Riuscito deserto il primo esperimento d'asta tenutosi il giorno 5 andante mese, si addiverrà alle ore 11 ant. di sabato 19 corrente mese, in una delle sale della R. prefettura di Catania, avanti il prefetto o un suo delegato, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto a termini abbreviati, giusta l'autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici e in linea di secondo esperimento, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione delle due traverse nazionali nello interno del comune di Nicosia, la prima sulla Termini-Taormina, da Porta Palermo a Porta Aquila, di lunghezza metri lineari 327 50, e la seconda sulla diramazione per Caltanissetta fra la verticale N. 5 della Termini-Taormina a Porta Leonforte, di lunghezza metri lineari 511 21, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 47,453 24.

Perciò coloro che vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare nel detto ufficio della prefettura le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), sottoscritte e suggellate, ove nel suddetto giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti, e sarà deliberata la impresa a quell'offerente che risulterà il migliore oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, purchè abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda prefettoriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 13 giugno 1874, visibili assieme alle altre carte del progetto nel suddetto ufficio della prefettura.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per darsi ogni cosa compiuta entro il termine di mesi sei successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dallo articolo 2 del capitolato generale.

2° Esibire in deposito interinale e garenzia della offerta la somma di L. 5000 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione diffinitiva è di L. 10,000 da fornirsi o in biglietti della Banca Nazionale o in rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico valutabile al corso di Borsa.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni cinque successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio della prefettura.

Il termine utile per presentare in questa prefettura offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito, anche a termini abbreviati, a cinque giorni successivi alla data dello avviso di seguito deliberamento che sarà pubblicato qui in Catania.

Le spese tutte inerenti allo appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Catania, 6 settembre 1874.

Per la R. Prefettura
Il Segretario: Avv. G. RONSISVALLE.
5379

CAMERANO NATALE Gerente. | ROMA — Tip. EREDI BOTTA Via de'Lucchesi, 4.